



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE

DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Il Tribunale di Roma, in collaborazione con gli Enti/Organismi sottoscrittori, promuove la realizzazione di un tavolo tecnico istituzionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati che avrà sede presso il Tribunale di Roma.

Al riguardo:

- considerate le molteplici problematiche connesse alla gestione dei beni sequestrati:
- rilevato che per il superamento delle criticità, determinate anche dagli oneri economici connessi alla gestione dei beni, occorrono sia un costante e tempestivo raccordo tra i soggetti titolari di competenze in materia di beni sequestrati, sia adeguate risorse finanziarie finalizzate a rendere, se possibile, il bene veicolo di sviluppo economico e/o sociale;
- ritenuta l'opportunità di prevedere meccanismi d'intervento per gestire i beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementarne, se possibile, la redditività e per agevolarne l'eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e da pesi;
- considerato che le aziende sequestrate normalmente subiscono un rapido processo di deterioramento della situazione finanziaria ed economica, con effetti negativi anche sotto il profilo occupazionale;
- considerato che si ritiene che la banca o l'intermediario finanziario (di seguito indicato come banca) operi correttamente quando, nella concessione del credito e nei connessi servizi accessori, si attenga alla stringente normativa di settore, fatto salvo l'accertamento dei diritti dei terzi ai sensi dell'art. 52 e ss. Del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, di seguito indicato come "Codice Antimafia";
- rilevata, quindi, la necessità di un intervento di analisi e consulenza, a supporto della gestione affidata dal Giudice delegato all'Amministratore giudiziario, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per garantire una rapida verifica del valore e della sostenibilità dell'impresa sul mercato, da parte di figure professionali competenti nei diversi settori di pertinenza dei beni e delle imprese sequestrate;
- ritenuto necessario sviluppare un'azione condivisa che veda coinvolti i firmatari nel perseguire le finalità della normativa vigente e, eventualmente, nel proporre modifiche o integrazioni della normativa per individuare possibili soluzioni, anche finanziarie, in relazione alle risorse concretamente disponibili, per incentivare le banche nel mantenimento di eventuali linee di credito alle aziende in sequestro, assicurando adeguate garanzie e salvaguardare una proficua gestione economica dei beni sequestrati;

- atteso che l'iniziativa in parola è volta a consentire la continuità delle attività delle imprese, costituite in forma societaria ed operanti nel territorio laziale, sottoposte a sequestro;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue, delineandosi le linee di azione di ciascun ente/organismo in relazione alle proprie competenze e agli ambiti di intervento consentiti dalla normativa vigente:

Il Tribunale di Roma coordinerà il tavolo, indicherà ulteriori linee guida operative che dovessero rendersi necessarie e si dichiara disponibile:

- a favorire l'utilizzo immediato, ove possibile, dei beni mobili registrati anche per le esigenze della polizia giudiziaria, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale e dei beni immobili a fini istituzionali o sociali;
- a perseguire un approccio manageriale nell'amministrazione delle imprese;
- a ridurre i tempi di gestione dei sequestri per massimizzarne il valore economico e contenere i costi della gestione attraverso una razionalizzazione delle procedure;
- a far sì che il Giudice delegato autorizzi, quanto prima, l'Amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, ai sensi dell'art. 35 del citato Codice Antimafia, da tecnici e da altri soggetti qualificati, ove ritenuto necessario;
- a creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quello della confisca di primo grado nel rispetto dei principi introdotti dal c.d. Codice Antimafia in relazione, in particolare, alla tutela dei diritti reali di garanzia, vantati dai terzi in buona fede, sorti o costituiti in data anteriore al sequestro stesso;
- a consentire che il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, di cui agli artt. 57 e ss del Codice Antimafia, sia attivato il prima possibile, compatibilmente con quanto previsto dalle predette norme;
- a indicare chiaramente nei provvedimenti di sequestro se l'oggetto di tale provvedimento sia un complesso aziendale, atteso che, in tale caso, ai sensi della legge n. 38/2009, le somme di denaro ed i proventi dei complessi aziendali non rientrano nel FUG.

Unindustria, nell'ambito del protocollo per la legalità sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, in relazione al proprio concreto impegno per la lotta alla criminalità organizzata:

- rende disponibile tutto il patrimonio di conoscenze e competenze sviluppato nell'ambito della propria attività e, più specificatamente, delle proprie iniziative sull'argomento.

Confcommercio – Imprese per l'Italia – Roma Capitale. Confcommercio Roma, in coerenza con l'azione messa in campo da Confcommercio Imprese per l'Italia per la diffusione della Sicurezza e della Legalità attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli, mette a disposizione, anche alla luce dell'accordo sottoscritto con l'Associazione Manageritalia Roma, la professionalità di manager formati sul campo – in affiancamento agli Amministratori Giudiziari – per la valutazione e la gestione delle imprese del terziario sequestrate o confiscate.

Roma Capitale e gli enti locali destinatari degli immobili definitivamente confiscati si dichiarano disponibili:

- ad informare il tavolo di tutte le iniziative, avvisi, strumenti operativi per l'individuazione di associazioni o soggetti istituzionali con il primario intento di favorire la destinazione di beni immobili a fini sociali e istituzionali;
- a valutare la disponibilità a prendere in carico i beni immobili (che non siano aziende) sin dalla fase del sequestro, previa verifica dello stato degli stessi;
- a mettere a disposizione di altri enti locali del circondario del Tribunale di Roma i propri atti che potranno costituire modello e concrete pressioni applicative;

- a mettere a disposizione del Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, uno o più referenti dell'amministrazione per assicurare canali di comunicazione immediata tra il tribunale e Roma Capitale.

La Regione Lazio, attraverso la struttura regionale istituzionalmente competente, s'impegna a:

- a) promuovere, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;
- b) prestare la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca;
- c) istruire le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i comuni in cui il bene è situato;
- d) promuovere la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2-*decies* della L. n. 575/1965 e successive modifiche;
- e) predisporre i bandi regionali per la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione;
- f) verificare il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari;
- g) verificare l'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità;
- h) svolgere attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati;
- i) effettuare il monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei beni confiscati e lo stato del loro utilizzo;
- j) realizzare iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi;
- k) fornire al tavolo tecnico tutte le informazioni relative alle attività e alle iniziative di cui ai punti precedenti.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), tenuto conto della costante collaborazione che il settore bancario e finanziario presta nell'attività di contrasto ai fenomeni criminali e nel recupero dell'economicità e trasparenza delle attività imprenditoriali, si dichiara disponibile a diffondere il presente Protocollo, a livello nazionale e territoriale, con circolare agli Associati, nonché a pubblicarlo sul proprio sito internet.

L'ABI s'impegna altresì:

- a) a sensibilizzare gli Associati affinché sia valutata la possibilità di:

1. non revocare automaticamente le linee di credito non scadute per il solo fatto che sia stato disposto un provvedimento di sequestro nei confronti del soggetto finanziato. Resta fermo che la banca, nella sua autonoma e discrezionale valutazione della posizione creditizia in essere, verificherà la possibilità di mantenere le condizioni cui sono state a suo tempo concesse le linee di credito ovvero potrà chiedere, quanto meno per il periodo necessario all'individuazione della nuova gestione, specifiche garanzie in grado di assicurare il corretto rimborso del debito;

2. erogare, sempre nella propria autonomia e discrezionalità, nuovi finanziamenti finalizzati alla continuazione dell'attività d'impresa a richiesta dell'Amministratore giudiziario previa autorizzazione del Tribunale o del Giudice delegato, fatta salva la normale istruttoria tecnico-giuridica mirante all'accertamento del merito creditizio dell'iniziativa imprenditoriale, dei requisiti di bilancio, di conto economico e del servizio del debito. Salvo il rilascio di specifiche garanzie correlate alla natura del finanziamento, i crediti vantati dalla banca in dipendenza delle dette linee di credito potranno essere pagati in prededuzione, ai sensi dell'art. 54 del citato D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- b) raccogliere le adesioni delle banche e degli intermediari finanziari al presente Protocollo.

Il presente protocollo avrà durata sperimentale di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata può essere prorogata con l'accordo delle parti.

I soggetti firmatari s'impegnano a monitorare lo stato d'implementazione del presente Protocollo con incontri periodici.

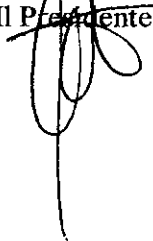
Il Protocollo è aperto all'adesione successiva di enti ed organismi interessati.

Ciascuna Parte sottoscrittrice potrà farsi promotrice di eventuali modifiche del Protocollo che si renderanno necessarie al fine di adeguare il suo contenuto alle successive iniziative che saranno assunte in materia, a livello sia locale sia nazionale, ed all'evoluzione della normativa di riferimento.

Roma 10 marzo 2014

ENTI FIRMATARI

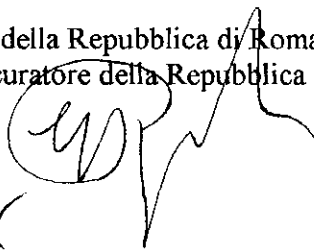
Tribunale di Roma
Il Presidente



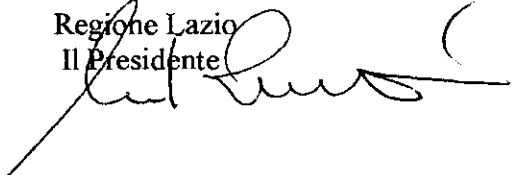
Corte d'Appello di Roma
Il Presidente



Procura della Repubblica di Roma
Il Procuratore della Repubblica



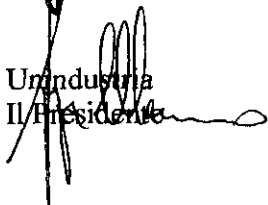
Regione Lazio
Il Presidente



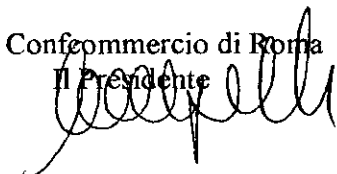
Roma Capitale
Il Sindaco



Unindustria
Il Presidente



Confcommercio di Roma
Il Presidente



Associazione Bancaria Italiana
Il Direttore Generale

